

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1998

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
recante interventi urgenti in materia occupazionale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Allegato	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame nasce dalla necessità ed urgenza, da un lato, di prorogare i trattamenti di integrazione salariale in scadenza e, dall'altro, di definire talune misure in materia di lavori socialmente utili.

Quanto al primo intervento, già con il decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, era stata disposta una proroga di otto mesi dei trattamenti di integrazione del reddito previsti dall'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in vista dei tempi richiesti per la piena operatività degli interventi, in particolare dei programmi di reindustrializzazione, intesi a ricollocare i lavoratori interessati dai trattamenti medesimi. L'approssimarsi della scadenza di tali trattamenti rende necessaria una ulteriore proroga che dia sicurezza reddituale ai soggetti coinvolti nelle iniziative in esame, in attesa del loro reimpiego. A ciò provvede l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente decreto-legge, prevedendo un differimento di ulteriori dodici mesi della durata dei trattamenti, che si aggiungono, così, agli otto mesi previsti dal decreto-legge n. 393 del 1997.

La lettera *b*) del medesimo comma 1 proroga, altresì, di sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il personale dei consorzi agrari, già interessato dalla proroga, ormai prossima a scadere, disposta dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 20 gen-

naio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

Per quanto concerne le misure in materia di lavori socialmente utili, con il comma 2 si introducono modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, relativo alla suddetta materia, per chiarire la portata degli interventi funzionali alla ricollocazione lavorativa ovvero al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impegnati o che siano stati impegnati entro il 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti di lavori socialmente utili. Con il comma 3 si prevede la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali attivati, soprattutto, nelle aree depresse dell'Italia centro-meridionale. La maggior parte dei progetti attualmente in corso sono scaduti nel marzo 1998 e potranno essere prorogati fino a giugno 1998 con le attuali disponibilità di bilancio. Per consentirne l'ulteriore prosecuzione per otto mesi (luglio 1998-marzo 1999), già con l'articolo 8 del disegno di legge recante «Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali» (atto Senato n. 3167), si era previsto, a tal fine, un apposito intervento. L'approssimarsi della scadenza e la conseguente situazione di incertezza che si profila in attesa della definizione dell'articolato provvedimento normativo di cui fa parte il citato articolo 8, inducono a proporre l'intervento in esame in via d'urgenza.

Infine, i commi 4 e 5 recano disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 1, lettera a)

Prevede la proroga di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e di mobilità per un massimo di 3.500 lavoratori di cui:

2.800 unità a costo zero per effetto della pari riduzione del trattamento economico di mobilità prevista dalla norma;

450 unità x 2.250.000/mese (trattamento di CIGS ed oneri figurativi) x 12 mesi = lire 12.150.000.000, tenuto conto della riduzione del 10 per cento;

250 unità x 2.000.000/mese (trattamento di mobilità ed oneri figurativi) x 12 mesi = lire 5.000.000.000, tenuto conto della minor entità del trattamento prevista dall'ordinamento.

Articolo 1, comma 1, lettera b)

Numero dipendenti: 137.

Trattamento di CIGS ridotta del 10 per cento: 2.250.000/mese.

Durata: 6 mesi.

Totale: $137 \times 2.250.000 \times 6 = 1.849.500.000$.

In via prudenziale l'autorizzazione di spesa è stata fissata in lire 1,9 miliardi.

Articolo 1, comma 3

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali operano 2.110 lavoratori cassaintegrati, in mobilità o in sussidio, con un costo annuo di lire 42 miliardi circa. Le convenzioni in corso sono scadute nel mese di marzo 1998.

Nello stato di previsione del Ministero per il 1998, per tali finalità, è stanziata la somma di lire 14 miliardi, sufficiente a corrispondere quanto dovuto ai predetti lavoratori nei successivi quattro mesi dell'anno.

Per poter utilizzare gli stessi fino al marzo 1999 occorre stanziare una ulteriore somma di lire 28 miliardi.

ALLEGATO

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468:

«5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione;

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'articolo 9-*septies* del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998.

Interventi urgenti in materia occupazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure a sostegno del reddito intese a fronteggiare, nell'immediato, emergenze occupazionali in vista di una piena operatività delle iniziative volte al reimpiego dei soggetti interessati e ciò con particolare riferimento ai programmi di reindustrializzazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina in materia di lavori socialmente utili, al fine di assicurare interventi più funzionali alla collocazione dei lavoratori utilizzati nei predetti lavori;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ulteriori stanziamenti, al fine di consentire la prosecuzione di lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi urgenti in materia occupazionale)

1. Sono prorogati:

a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «requisiti» è sostituita dalla seguente: «trattamenti»;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata».

3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1998.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI - VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK